



OGGETTO:	Consorzio Sannio.it - Scioglimento e messa in liquidazione – Nomina dei liquidatori – Destinazione del personale dipendente ai sensi degli artt. 3 e 29 dello Statuto consortile
-----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROPOSTA di DELIBERA del CONSIGLIO PROVINCIALE

N. 94 del 25/10/2024

SETTORE 2 AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Servizio Programmazione Bilancio - Provveditorato - Gestione Economico Stipendiale del Personale -
Controllo Analogico

Premesso che:

- in data **23 novembre 2006** è stato costituito il Consorzio Centro Servizi Territoriali, finalizzato all'erogazione di servizi a favore dei Comuni della Provincia di Benevento, denominato **Consorzio Sannio.it**, con cessazione al 31 dicembre 2030 e con l'adesione della Provincia di Benevento in quota maggioritaria;
- in data **3 gennaio 2023** l'Assemblea dei Consorziati aveva, altresì, approvato “... *in linea tecnica il conto di Bilancio al 31.12.2021, con immediata attivazione delle procedure di riaccertamento dei residui attivi e passivi con riflessi ed effetti sulla applicazione dell'art. 6 dello Statuto in tema di esclusione dei consorziati morosi. Riesaminare il procedimento di calcolo delle quote diversamente attribuite ai consorziati con dettaglio delle modalità e del procedimento di calcolo del saldo di chiusura in conformità all'art. 23 dello Statuto*”, come da verbale agli atti;
- gli adempimenti deliberati non hanno avuto seguito.

Premesso ancora che:

- la medesima Assemblea del 3/1/2023 deliberava, altresì, di “... *riconvocare l'Assemblea consortile entro febbraio 2023 al fine di valutare la prosecuzione delle attività consortili o lo scioglimento e la messa in liquidazione del Consorzio, dopo aver verificato la posizione debitoria dei consorziati*”;

Dato atto che la previsione assembleare non ha avuto seguito, con l'effetto di conclamare l'inerzia dell'organo assembleare;

Dato atto, altresì, che non risultano approvati gli atti fondamentali riferiti all'art. 31 del d.lgs. 267/2000 e specificamente indicati all'art. 10 dell'atto costitutivo del Consorzio;

Rilevato che :

- in data **13 settembre 2024**, convocata nei modi e nelle forme di cui al combinato disposto degli artt. 11 e 13 dello Statuto, l'Assemblea dei Consorziati, regolarmente costituitasi, ha discusso e deliberato in ordine al seguente ordine del giorno:

- Conto Consuntivo chiuso al 31/12/2021, con allegati e con relazione ed informazioni, giusta delibera dell'Assemblea dei Consorziati del 3/1/2023.
 - Conto Consuntivo chiuso al 31/12/2022, con allegati.
 - Bilancio Previsionale 2023/2025, con allegati.
 - Conto Consuntivo chiuso al 31/12/2023, con allegati.
 - Bilancio di Previsione 2024/2026.
- l'Assemblea, nei modi e nelle forme di cui all'art. 12 dello Statuto, deliberava di non approvare i punti all'ordine del giorno (verbale assemblea consortile agli atti);

Considerato che:

- la mancata approvazione di tutti gli atti fondamentali, indispensabili per la gestione dell'Ente, unitamente al mancato e/o regolare funzionamento dell'organo assembleare, sono significativi della volontà di non proseguire nelle attività consortili dei Consorziati che, tra l'altro, avevano già deliberato di valutare l'ipotesi di scioglimento e la messa in liquidazione del Consorzio”;

Considerato, altresì, che tali circostanze integrano il disposto normativo di cui all'art. 29 dello Statuto che, a sua volta, richiama l'art. 2484 c.c., e, pertanto, si ritiene sussistano i presupposti e le condizioni per lo scioglimento e messa in liquidazione del Consorzio, anche in considerazione delle previsioni statutarie di cui all'art. 3;

Rilevato che, nei modi e nelle forme di cui al combinato disposto di cui agli artt. 11 e 13 dello Statuto, è stata convocata l'Assemblea consortile per i giorni 22 novembre 2024 (in prima convocazione) e 25 novembre 2024 (in seconda convocazione), con i seguenti punti all'ordine del giorno:

- 1) *Scioglimento e messa in liquidazione del Consorzio (art. 29 dello Statuto). (Determinazione dei criteri di svolgimento della liquidazione ex art. 2487 c.c.). Nomina di tre liquidatori. Determinazioni conseguenti.*
- 2) *Destinazione del personale dipendente ai consorziati (ex art. 3 dello Statuto). Determinazioni conseguenti.*

Rilevato, altresì, che è doveroso, per salvaguardare l'integrità dei propri interessi, che l'Ente partecipi alla predetta Assemblea consortile, così come indetta, per esprimere la propria volontà in relazione ad entrambe i punti all'ordine del giorno;

Richiamato, inoltre, il “DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) di cui all'art. 170, comma 1, D.Lgs n. 267/2000 – Periodo 2024/2026, approvato con deliberazione consiliare n. 37 del 18.12.2023, dal quale si rileva la volontà già espressa dei consorziati di avviare la fase di liquidazione e chiusura del consorzio, prevedendone il suo scioglimento nel corso del 2024, coma da deliberazione assembleare del 03 gennaio 2023. A motivo di tale volontà veniva rilevata la mancata/impossibilità di raggiungimento degli obiettivi sociali.

Viste le Sentenze della Corte Costituzionale n. [167/2013](#), [227/2013](#) e [7/2015](#) in merito alla mobilità del personale dei Consorzi e delle partecipate;

Visto l'orientamento prevalente della giurisdizione contabile (Corte dei Conti Liguria Deliberazione 14 dicembre, n. 78/2015/SRCLIG) con il quale è ammissibile la mobilità del personale delle partecipate o

consorzi degli enti locali solo in presenza di assunzioni effettuate con procedure ad evidenza pubblica “ *il ricorso a procedure selettive che garantiscano il rispetto del principio di cui all’art. 97 cit., il trasferimento del personale sarebbe ammissibile. La procedura concorsuale dovrà essere realmente tale, non essendo sufficiente, ad esempio, il mero ricorso alla comparazione di curriculum* ”.

Constatato, infine, che la struttura tecnica competente a proporre la presente delibera ha verificato che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitti di interesse, in capo ai responsabili del procedimento e ai titolari del Settore competente ad adottare pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali (art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dall’art. 1, comma 41 della L. 190/2012);

Richiamati:

- la legge 7 aprile 2014 n. 56, intitolata “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province. Sulle unioni e fusioni di Comuni”, articolo 1, comma 55 secondo, terzo e quarto periodo, si dispone che: “ *... Il consiglio è l’organo di indirizzo e controllo, propone all’assemblea lo statuto, approva regolamenti, piani, programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal presidente della provincia; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del presidente della provincia il consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere dell’assemblea dei sindaci. A seguito del parere espresso dall’assemblea dei sindaci con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, il consiglio approva in via definitiva i bilanci dell’ente. L’assemblea dei sindaci ha poteri propositivi, consultivi e di controllo secondo quanto disposto dallo statuto. L’assemblea dei sindaci adotta o respinge lo statuto proposto dal consiglio e le sue successive modificazioni con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente*”;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- l’articolo 29 del vigente Statuto della Provincia intitolato “*Competenze del Consiglio Provinciale*”;
- l’articolo 2484 c.c. rubricato “Cause di scioglimento” e l’articolo 2487 c.c. “Nomina e revoca dei liquidatori”;
- il d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Provinciale, approvato con deliberazione consiliare n. 27 del 29/08/2015;

Resi i pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dall’art. 49 – comma 1 – del T.U.E.L 18.08.2000, n. 267;

PROPONE di DELIBERARE

per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrale e sostanziale del presente dispositivo:

1. **di approvare**, per le motivazioni indicate in premessa, i punti all’ordine del giorno dell’Assemblea consortile, ritualmente convocata per i giorni 22 e 25 novembre p.v., e di seguito riportati:

- 1) *Scioglimento e messa in liquidazione del Consorzio (art. 29 dello Statuto). (Determinazione dei criteri di svolgimento della liquidazione ex art. 2487 c.c.). Nomina di tre liquidatori. Determinazioni conseguenti.*
- 2) *Destinazione del personale dipendente ai consorziati (ex art. 3 dello Statuto). Determinazioni conseguenti.*

2. **di demandare** al Presidente della Provincia la partecipazione alla suddetta Assemblea, per rappresentare la volontà espressa dell'Ente di procedere allo scioglimento e messa in liquidazione del Consorzio;
3. **di dichiarare la disponibilità** della Provincia di Benevento in merito alla destinazione del personale dipendente del Consorzio presso la Provincia stessa a condizione che il personale in parola sia stato selezionato attraverso procedure ad evidenza pubblica e, compatibilmente con le capacità assunzionali e le risorse finanziarie dell'Ente Provincia, da prevedere nel prossimo PIAO 2025/2027, sezione fabbisogno del personale, dando mandato ai dirigenti responsabili di predisporre e verificare gli atti di gestione conseguenti;
4. **di dichiarare** la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, co.4, del d. lgs.vo 267/2000, considerata la necessità di formalizzare lo scioglimento e messa in liquidazione del Consorzio Sannio.it. entro il 31/12/2024.

Benevento, lì 25/10/2024

Il Responsabile dell'Istruttoria
CLARIZIA GIOVANNA

Il Responsabile del Servizio
Dott. Armando Mongiovì